

Alcune considerazioni sulle sanzioni irrogate dal Consiglio dell'Ordine

a cura di Adele Lucchi, Angelo Gazzilli e Ruben Lazzerini

Continuiamo la pubblicazione delle delibere del Consiglio inerenti sanzioni disciplinari irrogate agli iscritti. Nello specifico, in questo numero, pubblichiamo le sei delibere assunte nel primo semestre del 2007 unitamente ad un commento, che riguarda anche la delibera già pubblicata nel numero precedente, volto a fornire ai Colleghi uno spunto di riflessione.

Come si evince dalla tabella seguente, gli articoli che sono stati violati riguardano l'inosservanza dei precetti sul consenso informato per interventi relativi a minorenni (art. 31), la stesura di relazioni cliniche (art. 7), il decoro e la dignità della professione (art. 2), il rispetto delle proprie competenze (art. 37) e la commistione tra vita privata e professionale (art. 28). Le sanzioni applicate sono l'avvertimento e la censura.

la sospensione dell'esercizio della professione per un periodo non superiore ad un anno.

La sospensione oltre ad essere facoltativa, cioè decisa dal Consiglio a causa di gravi infrazioni, può essere opera di diritto e quindi obbligatoria nelle seguenti situazioni: casi di sospensione previsti dall'art. 35 del codice penale, quando è emesso un mandato di cattura, casi di ricovero in reparti ospedalieri psichiatrici, ricoveri in casi di custodia su procedimento penale, morosità di oltre due anni nel pagamento dei contributi all'Ordine; in questo ultimo caso la sospensione non è soggetta a limiti di tempo ed è revocabile con provvedimento del Presidente del Consiglio dell'Ordine, quando l'iscritto dimostra di avere corrisposto le somme dovute ;

| DELIBERA | TIPO DI SANZIONE | ART.DEL C.D. VIOLATI |
|----------|------------------|----------------------|
| n. 1/07 | Censura | 7 e 37 |
| n. 65/07 | avvertimento | 31 |
| n. 67/07 | avvertimento | 31 |
| n. 68/07 | Censura | 7 |
| n. 69/07 | avvertimento | 2 |
| n. 83/07 | avvertimento | 7 e 28 |
| n. 84/07 | avvertimento | 37 |

Consapevoli del rischio di sembrare tediosi, ma con l'intento di svolgere un'azione informativa e di chiarimento, vorremmo ricordare che le sanzioni disciplinari, definite dall'art. 26 della L. 56/89, devono essere proporzionate alla gravità dell'illecito commesso e graduate secondo la seguente tipologia:

l'avvertimento - consiste nella contestazione della mancanza commessa e nel richiamo dell'incolpato ai suoi doveri;

la censura - consiste nel biasimo formale per la mancanza commessa;

la radiazione dall'Albo - può essere pronunciata quando l'iscritto abbia gravemente compromesso la propria reputazione e/o la dignità dell'intera categoria. La radiazione di diritto avviene quando l'iscritto è condannato penalmente con sentenza in giudicato alla pena detentiva non inferiore a due anni per reati non colposi.

Occorre ricordare che tutte le delibere di sanzione disciplinare, oltre ad essere notificate a tutti gli attori

coinvolti, denunciante e incolpato, devono essere inviate anche al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario competente per territorio rispetto alla sede dell'Ordine. Al fine di stimolare una riflessione sull'adeguatezza della condotta professionale si è ritenuto opportuno illustrare, con un breve commento, le delibere disciplinari assunte dal Consiglio e pubblicate in questo numero del giornale.

Queste delibere fanno riferimento alla **violazione dell'art.31**; i colleghi hanno effettuato prestazioni professionali a persone minorenni e su queste ultime hanno, inoltre, redatto relazioni senza richiedere il consenso di entrambi i genitori. L'articolo 31 recita: *"Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela.*

Lo Psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonché l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte." Non entreremo nell'illustrazione particolareggiata dell'art. 31, in quanto ciò è già stato ampiamente fatto nell'allegato al nostro bollettino n. 2/7 a cui rimandiamo, ma indicheremo le circostanze -ovviamente quelle a noi note attraverso gli esposti degli utenti/clienti- che portano i colleghi a "scivolare" in questa infrazione. Ciò avviene abbastanza frequentemente quando è in atto una separazione fra i genitori (cioè gli esercenti la potestà genitoriale). Uno dei genitori, a volte su suggerimento del proprio legale, richiede allo psicologo una consultazione/intervento per il figlio. L'azione del genitore potrebbe essere dettata da seria preoccupazione per lo stato di salute dello stesso ma, troppo spesso, dietro questa richiesta può celarsi l'intento di avere un atte-

stato sullo stato psicologico del figlio, comprovante in qualche modo aspetti deficitari e/o critici addebitabili all'altro genitore, attestato da utilizzare, poi, in sede giudiziaria. Situazioni di questo tipo sono oltremodo delicate in quanto vi è l'evidente pericolo di una strumentalizzazione di un minore. Vorremmo qui sottolineare che l'art. 31 rimanda, così come in tutti gli articoli del Codice Deontologico ad un aspetto clinico importante. In una situazione conflittuale l'accettare il mandato di una parte che porta il figlio in qualche modo come "testimone" contro l'altra parte, comporta diverse conseguenze negative: il minore, che è il soggetto più debole, viene posto in grossa difficoltà in quanto da una parte è costretto ad aderire alle aspettative del genitore richiedente e dall'altra è forzato a "tradire" l'altro genitore, con l'ingiunzione a volte di mantenere il "segreto" sulla consultazione. Supponiamo che tutti i colleghi ravvedano in questa dinamica aspetti di estremo disagio e di pericolosità per la salute psicologica del minore oltre che degli altri attori coinvolti nella situazione. Se il professionista aderisce al mandato cade in una trappola in cui egli stesso diventa corresponsabile di una strumentalizzazione di un minore e, contemporaneamente, diviene un altro attore che aggiunge ulteriori elementi di conflittualità in una situazione già molto complessa, piuttosto che fare il tentativo di immettere elementi di costruttività. Nell'esempio esposto bisogna ammettere che lo psicologo non persegue quello che costituisce uno degli obiettivi primari della professione e cioè la promozione del benessere psicologico. Raccomandiamo ai colleghi, quindi, molta attenzione e cautela in situazioni simili, e ricordiamo che è sempre possibile effettuare consultazioni con gli adulti coinvolti in una separazione, nel caso in cui non sia possibile ottenere il consenso per un minore, rispettando in tal modo una prassi corretta e deontologicamente fondata.

In questa delibera viene sanzionato il comportamento non decoroso del professionista che si è espresso con

una terminologia lesiva della dignità della paziente, dimostrando di non aderire ai principi informativi della deontologia nei rapporti con i clienti, con i pazienti e con i colleghi, principi quali rispetto, onestà e lealtà violando l'art. 2 del C.D.. L'art. 2 afferma: *"L'inosservanza dei precetti stabiliti dal presente Codice Deontologico, ed ogni azione od omissione comunque contrarie al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione, sono punite secondo quanto previsto dall'art. 26, comma 1, della Legge 18 febbraio 1898 n. 56, secondo le procedure stabilite dal Regolamento disciplinare"*.

Tale norma stabilisce il principio secondo il quale, oltre all'inosservanza delle regole deontologiche, costituisce infrazione disciplinare anche l'assumere comportamenti contrari al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione. Per "decoro" e "dignità" si deve intendere lo stile che nell'atteggiamento, nei modi e nella condotta è conveniente alla condizione professionale dello Psicologo; sarebbe indecoroso, ad esempio, il comportamento dello Psicologo che sia in privato con i propri pazienti sia in pubblico, quando rappresenta la sua professione, assumesse modalità volgari. Se il rispetto delle persone è un principio inequivocabilmente valido nella quotidianità della vita, esso acquista maggiore valenza nell'ambito professionale. Il rapporto psicologo/paziente si caratterizza come relazione complementare in quanto una persona in situazione di bisogno si affida allo specialista per poter essere aiutato. Uno stile comportamentale scorretto è doppiamente lesivo della dignità della persona con la quale ci si rapporta in quanto espressione di un utilizzo inadeguato del "potere" che il ruolo professionale conferisce al professionista; in questo modo il comportamento dello Psicologo non sembra orientato al benessere del paziente.

La delibera n. 83/07 fa riferimento alla violazione degli artt. 28 e 7. Il professionista ha redatto una

relazione psicologica sul figlio di un'amica, relazione che è stata, poi, esibita dalla committente in un procedimento giudiziario contro il proprio ex marito per ottenere la modifica delle condizioni di affidamento del figlio. L'ex marito, padre del bambino, ha ritenuto che e i contenuti della relazione fossero manifestamente espressione la familiarità dello psicologo con la sua ex-coniuge e, quindi, non obiettivi; per questo motivo ha presentato un esposto chiedendo di valutare se il comportamento del professionista potesse configurare in un illecito deontologico. L'art. 28 recita: *"Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l'attività professionale o comunque arrecare nocimento all'immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale"*. In merito alla violazione del suddetto articolo, ricordiamo che i principi ivi contenuti riguardano una serie di comportamenti che l'esperienza clinica ha evidenziato come dannosi, prima che sul piano etico, su un piano professionale e in particolare sulla specificità dell'attività dello psicologo e dello psicoterapeuta che dovrebbe lavorare con sapiente accuratezza su complesse dinamiche emotivo-affettive, quali quelle che si instaurano nella relazione terapeutica o di consulenza. La comunità professionale ha ritenuto doveroso fissare, in una norma disciplinare specifica, i principi di riservatezza e di

separazione tra interessi quali punti cardine dell'attività psicologica. Commistioni tra il personale ed il professionale possono recare danno all'utenza perché possono costituire fonte di interferenze nel setting terapeutico, ma recano danno anche all'immagine sociale della nostra professione e determinano discredito della serietà professionale. Effettuare interventi di tipo psicologico "rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale", è ormai un precetto consolidato e rispettato da chi svolge, secondo i canoni di buona pratica professionale, l'attività dello psicologo e dello psicoterapeuta. Nel caso specifico, oggetto di sanzione, i chiari e dichiarati legami di amicizia costituivano per il professionista un fattore di evidente compromissione dell'imparzialità; il collega, quindi, avrebbe dovuto tenere in debita considerazione la complessità dei temi affrontati - che avrebbero potuto, addirittura, scoraggiarlo dall'assumere l'incarico professionale - soprattutto nel redigere una relazione poi esibita in sede giudiziaria (dove gli interessi contrapposti degli ex coniugi comportano un attento e mai strumentale uso delle nostre competenze in favore dell'uno rispetto all'altro, anche quando siamo chiamati a fare una perizia di parte). Ricordiamo, inoltre, a tutti i colleghi che la violazione dell'art. 28 è già definita grave dal C.D. stesso e può essere sanzionata -in relazione al grado di compromissione del professionista con il paziente- anche con la sospensione o la radiazione dall'albo nel caso, ad esempio, che la natura delle relazioni sia di tipo sessuale, anche se con il consenso del paziente maggiorenne, o- peggio ancora- frutto di molestie o abusi sessuali.

La violazione dell'art.7 è relativa al fatto che il professionista nella relazione effettua valutazioni di ordine diagnostico e prognostico sul bambino senza averlo mai visto e basando, quindi, le proprie conclusioni su informazioni ricevute da una delle parti, in questo caso la madre, trascurando di valutare il grado di attendibilità delle notizie e della fonte e non presentando le conclusioni in forma ipotetica né formulando ipotesi

alternative. L'art.7 recita "Nelle proprie attività professionali, nelle attività di ricerca e nelle comunicazioni dei risultati delle stesse, nonché nelle attività didattiche, lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e di attendibilità di informazioni, dati e fonti su cui basa le conclusioni raggiunte; espone, all'occorrenza, le ipotesi interpretative alternative, ed esplicita i limiti dei risultati. Lo psicologo, su casi specifici, esprime valutazioni e giudizi professionali solo se fondati sulla conoscenza professionale diretta ovvero su una documentazione adeguata ed attendibile". Anche nella **delibera n. 68/07** c'è una violazione dell'art 7 in quanto il professionista ha stilato una relazione relativa ai rapporti padre-figlia su commissione della madre, effettuando un esame di personalità sulla minore e valutazioni psicologiche sul padre senza averli mai conosciuti, ma basandosi esclusivamente su informazioni riportate dalla committente. Dall'esito dei procedimenti disciplinari possiamo trarre conclusioni generali: è di discutibile valore scientifico relazionare su persone non conosciute personalmente o elaborare valutazioni basate su quanto una parte in causa in un processo di separazione porta come informazioni. E' chiaro che in un contesto di alta conflittualità la parzialità delle parti in causa deve essere considerata come data e, quindi, il professionista deve considerare attentamente il grado di attendibilità di tutte considerazioni portate dal cliente. Negli esposti pervenuti all'Ordine si incontra molto spesso una pratica professionale contestabile, cioè quella di stilare relazioni peritali nelle quali si parla e si relaziona ampiamente su persone mai viste direttamente e, quindi, si utilizzano soltanto informazioni su di loro provenienti dall'altro coniuge, che riporta problematicità in modo probabilmente non disinteressato. L'art. 7 ci ricorda che il mandato professionale dello Psicologo deve essere ispirato a criteri di scientificità e, in questa ottica, l'assumere come attendibili posizioni di parte, senza indicare in base a quale criterio si arrivi a ritenerle tali, non rende esplicita la scientificità del lavoro svolto. L'art. 7 è ispirato ad un principio di responsabilità che gli psicologi devono assumere nella loro attività professionale, quello di presen-

tare la propria scienza in modo credibile e attendibile, in quanto la problematicità della materia necessita che siano sempre dichiarati esplicitamente i dati su cui si basa ed i modelli interpretativi utilizzati. La norma, per come è stata espressamente articolata, prevede che il professionista valuti attentamente, tenendo conto del contesto e delle variabili in gioco, il grado di validità e attendibilità delle informazioni, indicando le fonti e i dati da cui parte per raggiungere le sue conclusioni finali; è buona pratica professionale anche quella di presentare le proprie valutazioni come ipotetiche, esplicitandone i limiti e concedendo la possibilità di letture alternative. Questo è utile anche per accrescere la fiducia nella nostra disciplina; ben lungi dal farla apparire come limitata, la nobilita evidenziando il nodo centrale del problema del ruolo dell'osservatore che non solo non è mai completamente estraneo al processo di conoscenza, ma - a secondo della prospettiva di osservazione- può giungere a giudizi e valutazioni differenti. Il terzo comma dell'articolo rinforza questo principio, le valutazioni professionali non possono prescindere da una conoscenza diretta del soggetto che costituisce la fonte primaria delle nostre informazioni, oppure -qualora ciò non avvenga- non può non basarsi su una documentazione attendibile, proveniente da fonti il cui grado di attendibilità sia anch'esso chiaramente dimostrato. Tutto ciò per evitare che i risultati della nostra attività professionale siano inficiati da dubbi sull'obiettività, come spesso accade quando le informazioni provengono da chi non è nelle condizioni di essere una parte neutrale e disinteressata.

Queste delibere mostrano due casi di violazione dell'articolo 37 del Codice Deontologico, che recita quanto segue: *“Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad*

altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista”. L'art. 37 è iscritto nel Capo III relativo ai “Rapporti con i colleghi” ed esprime un principio deontologico generale inerente i limiti della propria competenza professionale (art. 5) e della propria responsabilità (art. 3). Tale norma si riferisce alla responsabilità di accettare mandati e fornire prestazioni entro tali limiti. Occorre sottolineare che la norma ha quindi un duplice scopo: da una parte tutelare i clienti dal rischio di prestazioni non adeguate ai propri bisogni e dall'altro, tutelare la professione dal rischio di atti professionali non idonei a causa di carenza di formazione o dallo slittamento verso domini di conoscenze e pratiche attinenti ad altre professioni. Il caso evidenziato nella delibera N. 1/07 mostra un contesto nel quale la psicologa ha svolto una consulenza ad un cliente in ambito privato. Al termine dei colloqui è stata stilata una relazione clinica nella quale, come già espresso sopra, l'obiettivo principale appare quello di formulare valutazioni negative sull'ex-compagna del cliente senza averla mai vista, piuttosto che sull'utente richiedente, venendo così meno ai principi di scientificità, credibilità e attendibilità delle fonti e dei dati, anche in relazione al contesto. La collega inoltre, esaminava e formulava giudizi clinici su referti medici, dandone un'interpretazione nella relazione redatta per il cliente. Con questo comportamento la collega è entrata in un campo scientifico e professionale non pertinente alle proprie competenze e oltre a ciò, si è spinta nei propri giudizi fino a minimizzare e a banalizzare i contenuti sanitari dei referti andando a violare l'art.37. Con la delibera n. 84/07 ci si trova in un contesto di consulenza civile per l'affidamento dei figli, che appare connotato da conflittualità tra le parti, e la professionista ha svolto le sue prestazioni in qualità di consulente tecnico di parte del padre. La consulenza ha avuto come esito una relazione clinica che la collega ha presentato al Tribunale competente, come parte degli atti processuali della causa. Nel corso della relazione la dottoressa ha sostenuto argomen-

tazioni cliniche su referti medici esposti dalla C.T.P. della controparte, senza averne competenza e titolo specifico; sostenere queste argomentazioni avrebbe richiesto l'invio ad un medico per una valutazione specialistica. La natura conflittuale dei contesti giudiziari comporta il rischio di slittare verso condotte centrate sul discredito della controparte, piuttosto che su giudizi di natura tecnica e scientifica pertinenti al proprio settore professionale. Le condotte professionali esaminate nelle predette delibere sono lesive per l'utente in quanto lo psicologo compie "incursioni" in altri ambiti professionali, effettuando valutazioni cliniche e interpretazioni su referti medici senza averne le competenze, mettendo in questo modo a rischio la salute o l'interesse del cliente che, con un suggerimento adeguato, potrebbe usufruire di una consulenza specialistica di un professionista medico e trarne ulteriori benefici. L'articolo 37 non esprime solo un principio di pertinenza della professione e di tutela della salute dell'utente, ma anche di integrazione del lavoro di professionisti diversi, che a livelli differenti operano per garantire l'obiettivo comune del benessere della persona, come espresso anche dall'art. 3 del Codice Deontologico: *"Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell'individuo, del gruppo e della comunità. [...]"*, e dall'articolo 3 della Legge 56/89: *"[...] 2. Agli psicoterapeuti non medici è vietato ogni intervento di competenza esclusiva della professione medica. 3. Previo consenso del paziente, lo psicoterapeuta e il medico curante sono tenuti alla reciproca informazione."* Infine è importante ricordare che la violazione dell'articolo 37, oltre ai casi esposti con le Delibere, si configura anche nei casi in cui un collega psicologo si arroga la responsabilità di offrire suggerimenti sull'uso dei farmaci ad un paziente oppure addirittura, di gestire l'uso della terapia farmacologica, dando consigli sui dosaggi del farmaco, senza lavorare in modo integrato con uno specialista medico. Un altro esempio è la situazione nella quale uno psicologo in

ambito clinico, pur in presenza di un caso che richieda anche una valutazione su aspetti di tipo organico, non suggerisca al paziente un invio ad un medico, ma si prenda lui stesso la responsabilità di compiere valutazioni cliniche di tale natura, per esempio formulando una diagnosi di disturbo psicosomatico, senza indicare di compiere gli accertamenti medici necessari. Il principio dell'articolo 37 può essere applicato anche alle situazioni che richiedono un invio ad un altro collega psicologo, preparato per esempio all'uso di strumenti psicodiagnostici specifici, riconoscendo il limite delle proprie competenze, a garanzia di prestazioni psicologiche adeguate ed efficaci per il benessere dell'utente. Per esempio, anche lo psicologo che esercita la professione di psicoterapeuta senza averne i requisiti, pur regolarmente iscritto ad una scuola di specializzazione, oltre a violare i precetti relativi alle procedure di autorizzazione all'esercizio della professione di psicoterapeuta, mette a rischio la salute del paziente, in quanto non ancora pienamente preparato all'esercizio della psicoterapia.

Presenti: Colombari Manuela, Poletti Verusca, Altini Alice, Callegari Vincenzo, Filippi Barbara, Frati Fulvio, Gazzilli Angelo, Lazzerini Ruben, Lucchi Adele, Raimondi Gabriele, Santi Chiara.

Assenti: Finetti Gianni, Gualdi Antonella, Uguzzoni Silvia (dimissionaria).

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna

Visti

la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ed in particolare gli artt. 12, lett. i), 26 e 27;

il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
il Regolamento Interno di questo Ordine Regionale in materia disciplinare;
il proprio atto di deliberazione n. 237/06 del 14/10/06 con il quale, a seguito di un esposto presentato in data 27/04/04 (prot. n. 999) da parte del sig. XX nei confronti della dott.ssa *omissis*, nata a *omissis* il *omissis* ed iscritta a questo Ordine Professionale, si apriva il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritta (caso denominato CC.09.04) per presunta violazione dell'art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi, e si convocava per il giudizio la psicologa di cui sopra all'adunanza del Consiglio fissata per il giorno 10 maggio 2007 alle ore 9.00;

Preso atto

che l'iscritta dott.ssa *omissis* risulta ancora assente alle ore 9.30 e che nessuna comunicazione è giunta al riguardo;

che il Consiglio inizia la trattazione del Caso CC.09.04 in assenza dell'incolpata (ex art. 35 del Regolamento Interno dell'Ordine);

Sentito

il Consigliere relatore dott. Fulvio Frati;

Esaminata

nel dettaglio la presunta violazione contestata alla dott.ssa *omissis*, e precisamente: Relativamente alla presunta violazione dell'art. 31: "violava l'art. 31 del Codice Deontologico ("Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonchè l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte"), perchè redigeva una relazione su

soggetto minorenne senza il consenso da parte di entrambi i genitori del minorenne. Relazione sottoscritta in *omissis* in data 12 dicembre 2003";

Viste

le osservazioni presentate e sottoscritte a questo Ordine Professionale dall'Avvocato ZZ in data 09 giugno 2006 ed inviate dalla dott.ssa *omissis* per fax (prot. n. 1243) e per posta (prot. n. 1279);

Effettuata

una attenta lettura della nota inviata dall'Avvocato ZZ, a cui la dott.ssa *omissis* aveva chiesto parere, nota nella quale si racconta tutta la storia della famiglia, sostenendo che la dott.ssa *omissis* ha agito su richiesta dell'Avvocato per "fornire al Tribunale utili elementi di valutazione". Si prosegue, poi, esplicitando che la dott.ssa *omissis* ha svolto non una psicoterapia, ma una consulenza e si afferma che "non siamo qui in presenza di un caso che la giurisprudenza inquadra tra quelli, come ad esempio gli interventi chirurgici o trattamenti psicoterapeutici, che lo richiedono";

Valutato

quanto emerso dalla lettura delle osservazioni trasmesse dall'Avvocato ZZ;

Effettuata

una ampia ed approfondita discussione al riguardo;

Rilevato

che il comportamento dell'iscritta integri gli estremi della violazione dell'art. 31 del Codice Deontologico;

Esaminata

nel dettaglio la presunta violazione contestata alla dott.ssa *omissis*, addivenendo alle seguenti considerazioni:

è, innanzitutto, pacifico che l'iscritta abbia redatto una consulenza relativa ad un soggetto minorenne, e che per redigerla abbia effettuato almeno un colloquio con il predetto minore, senza il consenso di entrambi i genitori esercenti la potestà. Tale comportamento oggettivamente

vamente viola l'art. 31 del Codice Deontologico degli psicologi italiani;

circa le difese dell'incolpata, o più precisamente circa le argomentazioni addotte dall'Avv. ZZ con osservazioni datate 9 giugno 2006, si rileva quanto segue:

è irrilevante la circostanza che l'incolpata, iscritta all'Ordine degli Psicologi, e pertanto tenuta alla piena conoscenza ed al rispetto delle relative norme deontologiche, abbia tenuto il comportamento contestato sulla base della richiesta, o anche del suggerimento, di un avvocato. Basti al riguardo rilevare che, essendo il "consiglio" (sia esso parere, richiesta, suggerimento o altro) pervenuto da professionista iscritto ad altro Ordine, non può certo ingenerare in uno psicologo alcun ragionevole affidamento che porti a superare la lettera evidente della propria norma deontologica. Pertanto l'essersi comportata come da contestazione sulla base del suggerimento di un avvocato è, al più, di nessun rilievo nel caso di specie;

ancora, è evidentemente infondata la considerazione secondo la quale tale relazione sul minore sarebbe stata indispensabile per adire l'Autorità Giudiziaria: infatti, a parte la considerazione che tale assunto è indimostrato, si osserva che:

la valutazione circa la situazione familiare è priva di riscontro, ed anzi si rileva che l'"elevata conflittualità" della stessa avrebbe semmai suggerito un comportamento più prudente nei confronti del minore, sottoposto alla potestà di entrambi i genitori;

allo stesso modo, del paventato mancato consenso del padre non c'è traccia né prova in atti;

in ogni caso, ed è considerazione dirimente, analogo risultato avrebbe tranquillamente potuto essere ottenuto con altre modalità,

ben più rispettose della normativa deontologica (ovvero tale consulenza avrebbe comunque potuto essere redatta, ad esempio, proponendo le medesime conclusioni non sulla base dell'osservazione del minore, ma sulla base di informazioni ottenute da altri soggetti, quali la madre o altri);

radicalmente infondata è, infine, la considerazione relativa alla non applicabilità dell'art. 31 al caso di specie, configurabile come "consulenza" e non come intervento psicoterapeutico. Basti citare, al riguardo, la lettera dell'art. 31 che parla in generale di "prestazioni professionali", senza alcuna ulteriore specifica;

che l'essere l'incolpata incensurata fa propendere per la sanzione meno grave;

Tutto ciò premesso

dalla discussione emerge chiaramente che la dott.ssa *omissis*, chiamata a rispondere della violazione di cui all'art 31 del Codice Deontologico, appare responsabile della violazione contestata;

Verificata

quindi la responsabilità della dott.ssa *omissis*, si stima equo comminare alla medesima la sanzione disciplinare dell'avvertimento, in considerazione del fatto che l'incolpata è incensurata;

Ritenuto opportuno

per le motivazioni sopra espresse, proporre di addebitare alla dott.ssa *omissis* la violazione dell'art. 31 del Codice Deontologico, attribuendo all'Iscritta come sanzione l'avvertimento;

A voti: favorevoli all'unanimità (11)

delibera

di addebitare alla dott.ssa *omissis* la violazione dell'articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi, per aver redatto una relazione su soggetto minorenni senza il consenso da parte di entrambi i genitori del minore;

di applicare alla dott.ssa *omissis* la sanzione disciplinare dell' "avvertimento" per la mancanza commessa e richiamo dell'incolpato ai suoi

doveri, ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989, per la violazione dell'art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi;

di trasmettere copia del presente atto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, all'interessata e per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Regolamento Disciplinare approvato da questo Consiglio dell'Ordine.

Avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso presso il Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 26, comma 5, e artt. 17, 18 e 19 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56.

La Presidentessa

(Dott.ssa **Manuela Colombari**)

Il Segretario

(Dott.ssa **Verusca Poletti**)

Presenti: Colombari Manuela, Poletti Verusca, Altini Alice, Callegari Vincenzo, Filippi Barbara, Gazzilli Angelo, Lazzerini Ruben, Lucchi Adele, Raimondi Gabriele, Santi Chiara. *Assenti:* Frati Fulvio, Finetti Gianni, Gualdi Antonella, Uguzzoni Silvia (dimissionaria).

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna

Visti

la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ed in particolare gli artt. 12, lett. i), 26 e 27;

il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani; il Regolamento Interno di questo Ordine Regionale in materia disciplinare;

il proprio atto di deliberazione n. 3/07 del 26/01/2007 con il quale, a seguito di un esposto presentato in data 15/05/2006 (prot. n. 1087) da parte del dott. XY nei confronti della dott.ssa *omissis*, nata a *omissis* il *omissis* ed iscritta a questo Ordine Professionale, si apriva il procedimento disciplinare nei confronti dell'Iscriita (caso denominato EE.09.06) per presunta violazione dell'art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi, e si convocava per il giudizio la psicologa di cui sopra all'adunanza del Consiglio fissata per il giorno 10 maggio 2007 alle ore 15.00;

Preso atto

che l'Iscriita dott.ssa *omissis*, accompagnata dal proprio consulente legale Avv. *omissis*, si è presentata per l'audizione prevista in data odierna innanzi a questo Consiglio;

Sentito

il Consigliere relatore dott.ssa Adele Lucchi;

Esaminate

nel dettaglio le presunte violazioni contestate alla dott.ssa *omissis*, e precisamente: Relativamente alla presunta violazione dell'art. 31:violava l'art. 31 del Codice Deontologico (*"Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. Lo psicologo che, in assenza del consenso di cui al precedente comma, giudichi necessario l'intervento professionale nonchè l'assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l'Autorità Tutoria dell'instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengano su ordine dell'autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte"*.), in quanto redigeva una relazione su soggetto minorenni previa osservazione del medesimo senza il consenso da parte di uno

dei genitori del predetto. Relazione redatta e sottoscritta in *omissis* in data 26 gennaio 2006.

Vista

la memoria difensiva inviata dalla dott.ssa *omissis*, successivamente alla delibera di incolpazione, e registrata con nostro protocollo n. 1044 del 28 marzo 2007;

Sentiti

al riguardo l'Avv. *omissis* e l'Iscriita;

Valutato

approfonditamente, da parte dei Consiglieri presenti, quanto emerso durante l'incontro odierno e quanto esposto dall'Avvocato difensore, dopo attenta rilettura di tutti gli atti del procedimento e confronto sugli stessi;

Ritenuto

che la relazione della dott.ssa *omissis* configuri un illecito deontologico, in quanto si ritiene acclarata la responsabilità disciplinare dell'incolpata:

pacifico il fatto di avere l'incolpata effettuato ben tre consultazioni con la bambina senza il consenso dell'altro genitore (fatto ammesso dalla stessa incolpata), l'unico punto che occorre valutare è costituito dalla necessità, nel caso di specie, del consenso di entrambi i genitori, ai fini dell'applicazione dell'articolo 31 del Codice Deontologico; in proposito occorre evidenziare che le prestazioni di tipo psicologico:

non rientrano nel novero delle "ordinarie" operazioni di esercizio della potestà genitoriale, trattandosi invece di "decisioni di maggiore interesse per i figli" (così come definite dall'articolo 155 C.C., sia nella versione precedente che in quella successiva alla novella dell'anno 2006) che devono essere adottate "da entrambi i coniugi" (ovvero, stando al testo novellato: "di comune accordo");

rientrano, invece, nell'ambito della tutela della salute (intesa secondo l'ampia defini-

zione corrente, data dall'O.M.S.), e debbono essere equiparate alle visite mediche specialistiche (alle quali sfuggono completamente, è il caso di sottolinearlo, tutte le prestazioni mediche di routine, quali, ad esempio, un semplice controllo pediatrico o ortodontico), richiedendo pertanto il consenso di entrambi i genitori. Non a caso, l'art. 3 dello stesso Codice Deontologico, afferma che "*lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell'esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri...*"

nel caso specifico si può desumere con chiarezza il carattere di "straordinarietà" delle prestazioni psicologiche effettuate anche dalle dichiarazioni rese alla presente udienza disciplinare dalla stessa incolpata che ha riferito di essere stata consultata perchè la bambina presentava sintomi (l'ultimo dei quali un significativo e repentino aumento di peso) che la madre interpretava come possibili evidenze di un disagio psicologico, e forse indici di una possibile patologia specifica. Tanto esorbita grandemente da un controllo di routine, configurandosi come prestazione resa in condizioni peculiari di salute psicologica della bambina, con conseguente necessità del consenso di entrambi i genitori;

che per quanto riguarda il trattamento sanzionatorio, il Consiglio non può non esprimere una preliminare riserva circa quanto riferito dall'incolpata, ovvero che le sarebbe stata richiesta di redigere una relazione sulla situazione psicologica della minore ben due mesi dopo l'ultima consultazione, e che la redasse e consegnò senza chiedersi (e soprattutto senza chiedere) quale uso la madre ne avrebbe fatto;

che in ogni caso il corretto comportamento nel corso del procedimento disciplinare, nonchè l'aver redatto una relazione sostanzialmente

equilibrata nella forma e nella sostanza, depongono a favore del mantenimento della sanzione nella misura minima dell'avvertimento;

Ritenuto

infine, che il rilievo contenuto nella memoria difensiva, relativo alla produzione da parte dell'esponente di documenti mutili, quand'anche fondato in fatto e in diritto, risulta del tutto irrilevante rispetto alla decisione;

Tutto ciò premesso

emerge chiaramente che la dott.ssa *omissis*, chiamata a rispondere della violazione di cui all'art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, tramite i comportamenti meglio sopra descritti e dettagliati, appare responsabile della violazione;

Verificata

quindi la responsabilità dell'Iscritta, si stima equo comminare alla medesima la sanzione disciplinare dell'avvertimento;

A voti: favorevoli all'unanimità

dei presenti (10)

delibera

di addebitare alla dott.ssa *omissis* la violazione dell'articolo 31 del Codice Deontologico degli Psicologi, per aver redatto una relazione su soggetto minorenni previa osservazione del medesimo senza il consenso da parte del padre del predetto;

di applicare alla dott.ssa *omissis* la sanzione disciplinare dell' "avvertimento", ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge n. 56 del 18 febbraio 1989 per la violazione dell'art. 31 del Codice Deontologico degli Psicologi;

di trasmettere copia del presente atto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, all'interessata e per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 40, comma 1, del Regolamento Disciplinare approvato da

questo Consiglio dell'Ordine.

Avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso presso il Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 26, comma 5, e artt. 17, 18 e 19 della Legge 18 febbraio 1989 n. 56.

La Presidentessa

(Dott.ssa **Manuela Colombari**)

Il Segretario

(Dott.ssa **Verusca Poletti**)

Presenti: Colombari Manuela, Gualdi Antonella, Poletti Verusca, Callegari Vincenzo, Filippi Barbara, Gazzilli Angelo, Lazzerini Ruben, Lucchi Adele, Raimondi Gabriele, Santi Chiara, Frati Fulvio, Rossetti Daniela.

Assenti: Altini Alice, Finetti Gianni.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna

Visti

la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ed in particolare gli artt. 12, lett. i), 26 e 27;

il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;

il Regolamento Interno di questo Ordine Regionale in materia disciplinare;

il proprio atto di deliberazione n. 4/07 del 26/01/2007 con il quale, a seguito di un esposto presentato in data 16/11/2005 (prot. n. 2047 del 22/11/05) da parte del sig. XXX nei confronti della dott.ssa *omissis*, nata a *omissis* il *omissis*, ed iscritta a questo Ordine Professionale, si apriva il procedimento disciplinare nei confronti dell'Iscritta (caso denominato DD.12.05) per presunta violazione dell'art. 7 del Codice

Deontologico degli Psicologi, e si convocava per il giudizio la psicologa di cui sopra all'adunanza del Consiglio fissata per il giorno 19 maggio 2007 alle ore 9.00;

Preso atto

che l'Iscriita dott.ssa *omissis*, accompagnata dal proprio consulente legale Avv. ZZ di *omissis*, si è presentata per l'audizione prevista in data odierna innanzi a questo Consiglio;

Sentita

la Presidentessa dell'Ordine, dott.ssa Manuela Colombari, in qualità di relatrice del presente caso;

Esaminate

nel dettaglio le presunte violazioni contestate alla dott.ssa *omissis*, e precisamente:

Relativamente alla presunta violazione dell'art. 7: "Violazione dell'art. 7 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani perchè indebitamente ometteva l'attenta valutazione del grado di attendibilità delle informazioni. In particolare, redigendo una relazione su incarico della signora WW, relativa ai rapporti tra la figlia di questa, YYY, ed il padre della figlia ed ex marito, sig. XXX,violava l'art. 7 del Codice Deontologico, in quanto relazionava sulla personalità della minore YYY nonchè su situazioni di pregiudizio psicologico della bambina senza aver mai visto di persona nè la bambina nè il padre, ma basandosi prevalentemente su informazioni riportate dalla madre, signora WW (la cui attendibilità, essendo questa interessata al risultato della consulenza, doveva ritenere perlomeno dubbia). Relazione sottoscritta in *omissis* in data 3 ottobre 2005."

Vista

la memoria difensiva inviata dall'Avv. ZZ, successivamente alla delibera di incolpazione, e registrata con nostro protocollo n. 988 del 21 marzo 2007;

le ulteriori osservazioni presentate in data odierna dall'Avv. ZZ ad integrazione della memoria difensiva (prot. n. 1512 del 19/05/2007);

Sentito

al riguardo l'Avv. ZZ;

Valutato

approfonditamente, da parte dei Consiglieri presenti, quanto emerso durante l'incontro odierno e quanto esposto dall'Avvocato difensore, dopo attenta rilettura di tutti gli atti del procedimento e confronto sugli stessi;

Osservato

che i Consiglieri esprimono il loro parere in merito alla sanzionabilità delle procedure attuate dalla dott.ssa *omissis* in base all'art. 7 del Codice Deontologico in quanto nella relazione vengono espresse valutazioni cliniche vere e proprie sulla bambina non basate su fonti valide ed attendibili;

che nella relazione c'è solo un unico punto in cui vengono citate fonti attendibili (Servizi Sociali), ma anche in questo caso non è dato di sapere con certezza da quale documento l'Iscriita reperisca le informazioni, poichè nulla viene specificato in merito;

che solo in un punto la dott.ssa riporta "la madre riferisce che..." mentre in tutto il resto della relazione non vengono citate le fonti;

Ritenuto

che la relazione non si basi su fonti attendibili e adeguate;

che tutta la relazione sia improntata contro il padre pur non avendo mai avuto conoscenza dello stesso nè della bambina (non si parla, invece, mai della madre della bambina, unica persona che la dott.ssa *omissis* ha incontrato più volte);
che la relazione della dott.ssa *omissis* configuri un illecito deontologico, per le seguenti motivazioni:

Dalle risultanze del procedimento appare evidente che l'incolpata, in violazione dei doveri gravanti su di lei quale iscritto all'albo, abbia omissso di valutare "il grado di validità e di attendibilità" di dati ed informazioni sottoposti

alla sua attenzione - dati sui quali ha poi basato le sue conclusioni - abbia ommesso di esporre "ipotesi interpretative alternative", nonchè di esplicitare "i limiti dei risultati"; soprattutto, abbia espresso "valutazioni e giudizi professionali" non fondati nè sulla "conoscenza professionale diretta" nè su "documentazione adeguata ed attendibile".

L'evidenza sorge, innanzitutto, dalla relazione nel suo complesso, che pare ben più orientata ad un uso processuale che alla serena e proficua valutazione psicologica.

Giungendo poi al merito dell'elaborato occorre rilevare come, nonostante il titolo ("considerazioni relative alla condizione psicologica della minore (...)") presupponga un approccio critico e deontologicamente corretto, il tenore letterale della relazione, e soprattutto il testo della stessa, smentiscano radicalmente tale prima impressione.

La relazione si presenta, infatti, come una trattazione scientificamente rigorosa, di tipo clinico psicologico, della quale tuttavia mancano i presupposti.

Tanto risulta da una nutritissima serie di frasi, apparentemente frutto di autonoma valutazione, e dotate di quella carica di "indipendenza valutativa" che in fondo costituisce la base della autorevolezza di una consulenza tecnico - scientifica, anche nell'ottica di un efficace uso processuale della stessa.

Ci si riferisce alle seguenti frasi:

pag. 1: "Si sottolinea come YYY abbia perso la stabilità emotiva che faticosamente la madre stava cercando di ripristinare(...)",

pag. 2: "La nuova relazione affettiva del padre aveva già creato numerosi problemi a YYY (...)",
"alla bambina fu imposto di dormire (...)",
"YYY ha iniziato a mostrarsi gelosa di questa bambina presentando un peggioramento a livello emotivo relazionale",

pag. 3:

"Il problema si presenta (...) le fa mettere in

atto stereotipie e comportamenti bizzarri di questo tipo",

"In Venezuela YYY si è trovata nella condizione in cui il genitore, il padre, non ha provveduto adeguatamente ai suoi bisogni, fisici e psichici (...)",

"Questa incapacità ha avuto un riflesso negativo sulla qualità della vita della minore (...)"

"E' lecito parlare di discuria o, di distorsione della somministrazione delle cure (...) da parte del padre",

"Per il signor XXX ciò non si realizza perché non riesce a comprendere e ad adeguarsi alle esigenze di YYY(...)",

" (...) è in atto una manipolazione dei bisogni della bambina (...)".

che talvolta sono mere ed indimostrate affermazioni, talaltra vere e proprie conclusioni "scientifiche", presentate come certezza, in assenza di qualsiasi riscontro obiettivo, essendo pacifico (perché dalla stessa ammesso) che l'incolpata non ha potuto vedere né il padre né la bambina; che, in assenza di riscontro diretto, la dott.ssa omissis avrebbe potuto trarre analoghe (ma forse non altrettanto forti) conclusioni anche da elementi indiretti, ma di tanto avrebbe dovuto dare atto nel corpo della relazione, cosa che, invece, non ha fatto;

Rilevato

che nella relazione si parla solo del padre e della figlia, ma mai della madre, che pure costituisce l'unico elemento certo di valutazione a disposizione (oltre che, ed è rilievo importante, la "cliente di riferimento") dell'incolpata;

che l'aspetto forse più grave è rappresentato dalle (pesantissime) diagnosi di "discuria, o di distorsione della somministrazione delle cure" nonchè di "manipolazione dei bisogni della bambina (...) per soddisfare le aspettative dell'adulto", poste a carico del padre, in forma non ipotetica, e senza che si dia atto di qualsiasi elemento di riscontro;

che tutte le frasi sopra riportate sono, come si è detto, indicatori di precise valutazioni psicologiche, rese in contesto clinico e comunque dotate di elevato grado di scientificità “apparente”, alla quale tuttavia non corrisponde nè il rigore del metodo utilizzato per pervenire alle conclusioni, nè tantomeno la buona pratica nell’utilizzo degli strumenti psicologici che a tali valutazioni possono portare senza forzature;

Ritenuto infine

che un tale comportamento viola l’art. 7 quantomeno sotto due aspetti, fra loro alternativi (ma non configgenti): sia l’aspetto relativo alla attenta valutazione del grado di attendibilità di informazioni, dati e fonti, sia quello relativo alla presentazione critica della proprie conclusioni; quest’ultimo si realizza tramite l’enunciazione in via ipotetica delle proprie conclusioni, ovvero tramite l’esposizione di ipotesi alternative e dei limiti dei risultati, attività tutte omesse nella relazione in oggetto, salvo una brevissima, e certamente insufficiente, citazione (“*la madre riferisce che (...)*”, pag. 2) ed un ragionamento appena ipotetico (“*la mancanza del riferimento materno può aver creato (...)*”, pag. 2);

che alla luce delle considerazioni svolte sopra, risultano inconferenti i rilievi difensivi, svolti sia oralmente, sia con memorie datate 13 marzo 2007 e 16 maggio 2007;

che, a parte ogni considerazione circa la natura della relazione quale consulenza di parte o meno (al cui riguardo si osserva che l’art. 7 del Codice Deontologico fa espresso riferimento a generiche “*attività professionali*”, nonchè alle “*comunicazioni dei risultati delle stesse*”, senza ulteriori specificazioni e definizioni riguardanti la natura della attività), occorre occuparsi di tutti gli aspetti relativi al richiamo (invero del tutto generico) all’art. 51 c.p., ed la conseguente rilievo circa il presunto diritto (o dovere) dell’incolpata di svolgere l’attività di cui all’oggetto;

che in proposito si osserva che non è certo in di-

scussione l’astratta possibilità, per l’incolpata, di svolgere tali attività, e quindi di redigere la relazione, vertendosi invece esclusivamente sulle modalità con le quali tale relazione è stata redatta. E’ pacifico che la dott.ssa *omissis* avrebbe potuto redigere una relazione, anche eventualmente senza incontrare il padre e la minore, ma avrebbe dovuto (ed è la fonte della responsabilità disciplinare) autodeterminarsi, citando, ad esempio, fonti terze ed attendibili (ove disponibili), e/o limitarsi ad ipotizzare eventuali situazioni di pregiudizio, senza denunciarle come avvenute in assenza di riscontri;

Tutto ciò premesso

emerge chiaramente che la dott.ssa *omissis*, chiamata a rispondere della violazione di cui all’art. 7 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, tramite i comportamenti meglio sopra descritti e dettagliati, appare responsabile della violazione;

Verificata

quindi la responsabilità dell’Iscritta, la Presidentessa propone di addebitare alla dott.ssa *omissis* la violazione dell’art. 7 del Codice Deontologico;

A voti: favorevoli all’unanimità (12)

Ritenuto opportuno

per quanto sopra esposto, proporre di attribuire alla dott.ssa *omissis* la sanzione disciplinare della “*censura*”;

A voti: favorevoli (10); astenuti (0); contrari (2): Callegari e Frati)

delibera

di addebitare alla dott.ssa *omissis* la violazione dell’articolo 7 del Codice Deontologico degli Psicologi, per aver redatto una relazione sulla personalità della minore YYY nonchè su situazioni di pregiudizio psicologico della bambina senza avere mai visto di persona nè la bambina nè il padre, ma basandosi prevalentemente su informazioni riportate dalla madre (la cui attendibilità, essendo questa interessata al risultato della consulenza, doveva ritenere perlomeno dubbia);

di applicare alla dott.ssa *omissis* la sanzione disci-

plinare della "censura", ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. n. 56/89 per la violazione dell'art. 7 del Codice Deontologico degli Psicologi;

di trasmettere copia del presente atto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, all'interessata e per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L. n. 56/89 e dell'art. 40, comma 1, del Regolamento Disciplinare approvato da questo Consiglio dell'Ordine.

Avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso presso il Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 26, comma 5, e artt. 17, 18 e 19 della L. n. 56/89.

La Presidentessa

(Dott.ssa **Manuela Colombari**)

Il Segretario

(Dott.ssa **Verusca Poletti**)

Presenti: Colombari Manuela, Gualdi Antonella, Poletti Verusca, Callegari Vincenzo, Filippi Barbara, Gazzilli Angelo, Lazzerini Ruben, Lucchi Adele, Raimondi Gabriele, Santi Chiara, Frati Fulvio.

Assenti: Altini Alice, Finetti Gianni, Rossetti Daniela.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna

Visti

la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ed in particolare gli artt. 12, lett. i), 26 e 27;

il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
il Regolamento Interno di questo Ordine Regionale in materia disciplinare;

il proprio atto di deliberazione n. 5/07 del 26/01/2007 con il quale, a seguito di un esposto presentato in data 23/12/2005 (prot. n. 2313 del 28/12/05) e successiva comunicazione del 16 gennaio 2006 (prot. n. 140 del 19/01/2006) da parte della sig.ra X nei confronti della dott.ssa *omissis*, nata a *omissis* *omissis*, ed iscritta a questo Ordine Professionale, si apriva il procedimento disciplinare nei confronti dell'iscritta (caso denominato DD.14.05) per presunta violazione degli artt. 2 e 38 del Codice Deontologico degli Psicologi, e si convocava per il giudizio la psicologa di cui sopra all'adunanza del Consiglio fissata per il giorno 19 maggio 2007 alle ore 12.00;

Preso atto

che l'iscritta dott.ssa *omissis*, accompagnata dal proprio consulente legale Avv. ZZ del Foro di *omissis*, si è presentata per l'audizione prevista in data odierna innanzi a questo Consiglio;

Sentito

il Consigliere relatore dott.ssa Adele Lucchi;

Esaminate

nel dettaglio le presunte violazioni contestate alla dott.ssa *omissis*, e precisamente: "Violazione degli artt. 2 e 38 del Codice Deontologico degli psicologi italiani perchè serbava condotta contraria al decoro, alla dignità ed al corretto esercizio della professione. In particolare redigeva ed inviava una lettera alla signora X, sua paziente, priva di intestazione e di indirizzo, e soprattutto contenente espressioni (fra le quali: "non voglio assolutamente più sentirmi violentemente trascinata in una ostinazione persecutoria così esagerata" e "Invece lei continua a vomitare, minacciare, accusare, in maniera velleitaria (...)") nonchè "se c'è una persona che non ha proprio credibilità per farmi la morale su come io devo o non devo fare il mio mestiere, quella persona è

lei”) gravemente lesive della dignità della paziente nonchè indice di non sufficiente capacità di gestione delle dinamiche relazionali fra professionista e paziente. Lettera redatta e sottoscritta in data anteriore e prossima al 19 gennaio 2006.”

Vista

la memoria difensiva a favore della dott.ssa omissis trasmessa dall’Avv. SS, delegata a rappresentare l’Iscritta insieme all’Avv. ZZ nella presente procedura in ogni fase e grado, e pervenuta successivamente alla delibera di incolpazione, registrata con protocollo n. 1119 del 02/04/2007 (invio tramite fax) e prot. n. 1460 del 15/05/2007 (consegnata a mano);

Sentita

al riguardo l’Avv. ZZ;

Preso atto

che nella memoria difensiva pervenuta viene chiesto che in data odierna possa essere sentito quale persona informata sui fatti il dott. YY;

che tale audizione è stata precedentemente accordata;

Sentiti, inoltre,

il dott. YY quale persona informata sui fatti;

l’Iscritta dott.ssa omissis;

Valutato

approfonditamente, da parte dei Consiglieri presenti, quanto emerso durante l’incontro odierno e quanto esposto dall’Avvocato difensore, dall’Iscritta e dal testimone;

Osservato che

per quanto concerne il vizio di nullità contestato dall’Avvocato ZZ, il Consiglio ritiene che tale vizio non esista, in quanto alla difesa è stato dato ampio spazio e tempo per intervenire;

dalla discussione appare evidente che sussistono prove a sostegno della responsabilità dell’Iscritta limitatamente alla violazione dell’art. 2 del Codice Deontologico degli Psicologi per la seguente motivazione:

dalle risultanze procedimentali è emersa una

difficile relazione terapeutica con una paziente, nell’ambito della quale l’incolpata ha inviato, in data 19 gennaio 2006, una lettera alla paziente contenente le frasi stigmatizzate;

l’incolpata si è difesa sostenendo che la lettera, ed il gergo stesso in essa contenuto, erano in realtà nient’altro che uno strumento terapeutico per riprendere il rapporto paziente/psicologo, interrotto quasi due mesi prima. A sostegno di ciò ha indotto la testimonianza esperta del dott. YY, nonchè consulenze del dott. CC e del predetto dott. YY;

anche ammesso quanto sostenuto dalla difesa, il Consiglio ritiene che l’incolpata abbia comunque trasmodato rispetto alle finalità terapeutiche, in particolare nelle modalità redattive della lettera del 19 gennaio 2006;

infatti, premesso che lo psicologo (e per giunta psicoterapeuta) è primariamente un “esperto delle relazioni”, e dovrebbe porsi in rapporto con il cliente/paziente con modalità contenitive dell’aggressività - di certo confrontandosi autenticamente con l’aggressività espressa in modo affettivamente pregnante (come esposto dal dott. YY il 19/5/2007) - ma senza comunque porsi al livello del cliente stesso, che proprio nella **superiore competenza relazionale** del terapeuta confida per poter affrontare le proprie problematiche psicopatologiche;

ciò posto, lo scrivere frasi come “*se c’è una persona che non ha proprio credibilità per farmi la morale (...) quella persona è lei (...)*” significa trascendere dalla propria qualità di terapeuta, trasmodando in umane contese, e giungendo addirittura a parlare di credibilità, come si farebbe con un proprio pari;

Tanto è controprovato da elementi ulteriori, fra i quali:

l’essere stata, la lettera, redatta a distanza di oltre un mese e mezzo dall’accaduto, e quindi “a freddo”, circostanza che avrebbe dovuto

ficativo della violazione disciplinare sia sicuramente la commistione tra vita privata e professionale, confermata ulteriormente, ove ve ne fosse bisogno, anche dall'audizione odierna; che all'esito dell'esame l'incolpata è ritenuta responsabile delle violazioni di cui agli artt. 7 e 28 del Codice Deontologico degli Psicologi italiani, per le seguenti motivazioni:

Per quanto concerne l'art. 28:

Precisato che tutte le prestazioni rese da psicologi iscritti all'albo sono di natura professionale, indipendentemente dalla denominazione, dalla natura continuativa o dalla remunerazione delle predette, l'applicazione delle norme deontologiche ad uno psicologo (nonchè, per quanto può occorrere, a qualsiasi altro professionista) non può certo dipendere dalla "definizione" che dell'opera svolta viene data dal professionista, nè tantomeno dal ricavo economico (effettivo o presupposto) che da quella prestazione deriva. Siamo di fronte, nel caso specifico, ad una prestazione professionale a tutti gli effetti, con ovvia applicazione del Codice Deontologico. A ciò si aggiunga che la relazione stilata dalla dott.ssa *omissis* è resa su carta intestata e timbrata, e pertanto, anche sotto questo profilo si configura come prestazione professionale, pur a titolo gratuito. Ne discende l'evidente applicabilità al caso dell'art. 28, perchè è ovvio che la dott.ssa *omissis* ha effettuato interventi "rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale", non potendosi certo escludere dal novero delle predette persone il figlio minorenni di una cara amica. In ogni caso è dirimente il rilievo che la relazione sia stata fatta su richiesta e nell'interesse della propria amica, ed è quindi sostanzialmente irrilevante financo l'oggetto della medesima.

Per quanto riguarda l'art. 7:

Il Consiglio rileva come si tratti di norma precettiva a contenuto essenzialmente metodologico, ovvero stabilisca dei criteri vincolanti per lo scienziato

- professionista - psicologo, ai quali attenersi nello svolgimento del proprio lavoro. Ed anche esso è stato, nel caso di specie, patentemente violato, in particolare con l'utilizzo di frasi di tono forte, stigmatizzatorio ed anzi (fra tutte, si citano le seguenti: "E' diventato a volte particolarmente chiuso o aggressivo dopo essere rimasto con il papà e lo si sente a disagio, malinconico, sofferente" e "Si sente sfruttato e usato come un'arma con il rischio di sviluppare seri disturbi emotivi, sintomi ansiosi depressivi e una scarsa identità sessuale") riferite al bambino e basate solo su quanto dallo stesso riferito ed avalato dalla madre, sua amica. Non può certo definirsi rispettosa dell'art.7 e della sua "ratio" una tale metodologia di intervento e di esposizione, anche avuto riguardo all'interesse del bambino (e financo presupponendo che tale interesse coincida con i desiderata della madre). In tale ottica, si rivelano infondate tutte le considerazioni difensive. In particolare, il Consiglio rigetta fermamente l'eccezione prospettata secondo la quale una interpretazione letterale di tale articolo porterebbe a ritenere inattendibili tutte le "parti" di un procedimento; non si tratta infatti di ritenere attendibile o meno una parte, ma di valutare il grado di attendibilità della predetta, dandone conto nella esposizione, cosa che nel caso di specie non si è verificata. In altre parole, la dott.ssa *omissis* poteva anche ritenere attendibile in sé la propria amica, ma di tanto doveva dare conto con particolare chiarezza e completezza espositiva, prevedendo ed anticipando eventuali (e legittimi) dubbi di attendibilità, sempre possibili con riferimento ad una parte interessata all'esito di un procedimento giurisdizionale. Tantomeno si è verificata l'adozione di quei provvedimenti "correttivi" previsti dalla norma, ovvero l'esposizione delle ipotesi alternative, dei limiti dei risultati nonché della (prudenziale) cautela di porre in forma ipotetica i risultati stessi. Tanto non può che deporre a favore della violazione disciplinare sotto la lente dell'art.7. Ancora: non può certo ammettersi un

ruolo dei consulenti come quello proposto dalla difesa: per quanto qui oggi rileva lo Psicologo, anche se nell'esercizio di una attività difensiva, non può certo mai discostarsi dalla verità scientifica, come dal medesimo percepita "in scienza e coscienza". La "certezza scientifica" non è certo vietata, nè stigmatizzata (ed anzi è auspicata per quanto essa possa essere raggiunta nell'immanente ed a livello empirico); nondimeno, proprio perchè "certezza" essa richiede attenta valutazione ed analitica esposizione del percorso generativo, tutti elementi mancanti nel caso di specie.

Per quanto riguarda l'art. 22:

Non si ritiene invece sussistente la violazione dell'art. 22, attesa la risalenza e la modestia del rapporto (pur esso da qualificarsi come "professionale") avuto con il sig. XX.

Tutto ciò premesso

emerge chiaramente che la dott.ssa *omissis*, chiamata a rispondere delle violazioni di cui agli artt. 7 e 28 del Codice Deontologico degli Psicologi Italiani, tramite i comportamenti meglio sopra descritti e dettagliati, appare responsabile della violazione;

Verificata

quindi la responsabilità dell'Iscriita, si stima equo comminare alla medesima la sanzione disciplinare dell' "avvertimento", in considerazione del fatto che l'incolpata è incensurata, pur essendo in presenza di violazioni di non modestissima entità;

Sentita

la Presidentessa dell'Ordine, la quale sulla base delle motivazioni sopra riportate, propone di addebitare alla dott.ssa *omissis* la violazione degli articoli 7 e 28 del Codice Deontologico, attribuendo alla stessa la sanzione disciplinare dell' "avvertimento";

A voti: favorevoli all'unanimità dei presenti (13) delibera

di addebitare alla dott.ssa *omissis* la violazione degli articoli 7 e 28 del Codice Deontologico degli Psicologi per le motivazioni sopra specificate;

di irrogare alla dott.ssa *omissis* la sanzione disciplinare dell' "avvertimento", ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. n. 56/89 per la violazione degli articoli 7 e 28 del Codice Deontologico degli Psicologi;

di trasmettere copia del presente atto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, all'interessata e per conoscenza, in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L. n. 56/89 e dell'art. 40, comma 1, del Regolamento Disciplinare approvato da questo Consiglio dell'Ordine.

Avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso presso il Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 26, comma 5, e artt. 17, 18 e 19 Legge n. 56/89.

La Presidentessa

(Dott.ssa **Manuela Colombari**)

Il Segretario

(Dott.ssa **Verusca Poletti**)

Presenti: Colombari Manuela, Finetti Gianni, Gualdi Antonella, Poletti Verusca, Callegari Vincenzo, Gazzilli Angelo, Lazzerini Ruben, Lucchi Adele, Rossetti Daniela, Santi Chiara, Frati Fulvio, Filippi Barbara, Raimondi Gabriele.

Assenti: Altini Alice.

Il Consiglio dell'Ordine degli Psicologi dell'Emilia-Romagna

Visti

la Legge 18 febbraio 1989 n. 56, ed in particolare gli artt. 12, lett. i), 26 e 27;

il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani;
il Regolamento Interno di questo Ordine Regionale in materia disciplinare;

il proprio atto di deliberazione n. 50/07 del 03/04/2007 con il quale, a seguito di un esposto presentato in data 10/07/2006 (prot. n. 1469) da parte della sig.ra XX nei confronti della dott.ssa omissis, nata a omissis il omissis ed iscritta a questo Ordine Professionale, si apriva il procedimento disciplinare nei confronti dell'Iscriita (caso denominato EE.13.06) per presunta violazione degli artt. 7 e 37 del Codice Deontologico degli Psicologi, e si convocava per il giudizio la psicologa di cui sopra all'adunanza del Consiglio fissata per il giorno 12 luglio 2007 alle ore 11.45;

Preso atto

che l'Iscriita dott.ssa omissis, accompagnata dal proprio consulente legale Avv. YY del Foro di omissis, si è presentata per l'audizione prevista in data odierna innanzi a questo Consiglio;

Sentito

il Consigliere relatore dott.ssa Adele Lucchi;

Esaminate

nel dettaglio le presunte violazioni contestate alla dott.ssa omissis, e precisamente:

Violazione dell'art. 7 del C.D.: *"Lo psicologo valuta attentamente, anche in relazione al contesto, il grado di validità e attendibilità di informazioni, dati e fonti e su cui basa le conclusioni raggiunte; espone all'occorrenza le ipotesi interpretative alternative ed esplicita i limiti dei risultati"* in quanto:

(vedi pag. 3, relazione 1, allegato 1, voce accudimento), la d.ssa elenca dei fatti: *".....sembra che la sig.ra deleghi l'accudimento e la relativa educazione di V. a terzi, come le attività pomeridiane, il mimo, la creta, la danza.....alla nonna materna che trascorre molto tempo con V., tant'è che la bambina nei disegni la inserisce nella sua famiglia, e il nuovo compagno sig. U.P. che interviene nella relazione madre-figlia"*, e da que-

sti fatti deduce che *"... la sig.ra non sembra in grado di gestire la figlia da sola"*. Dal punto di vista scientifico è quanto meno dubbio che dai fatti sopra riportati sia possibile concludere con il giudizio che la signora non sia in grado di gestire la figlia in quanto il giudizio stesso avrebbe richiesto.

(vedi pag. 4, in fondo) la d.ssa scrive *"la sig.ra affronta gli innumerevoli insegnanti della figlia in modo abnorme, perchè si presenta insieme a chi non "fa le veci" (in luogo del padre) ed a chi non è l'avvocato "per procura della sig.ra stessa"*. Anche in questo caso il giudizio *"comportamento abnorme"* avrebbe richiesto altri e più fondamentali elementi a sostegno. Risulta quindi palesemente infondato e privo dei necessari riscontri fattuali e della citazioni delle fonti scientifiche che suffragano la deduzione.

(vedi pag. 11 inizio) la d.ssa scrive che il convivente della madre raccontato quanto segue: *"... un episodio in cui V. avrebbe preso senza "autorizzazione" dei biscotti, che lui (convivente) e la madre hanno ascoltato le motivazioni di V. per aver compiuto tale gesto e che, visto che la madre non riusciva a tener testa alla figlia, lui la prese in braccio (vorrei ricordare che V. ha 9 anni) e l'ha portata a letto."*, la d.ssa omissis commenta, *"In tale episodio si potrebbe ravvisare un'incapacità materna a gestire la figlia ed un'altrettanta incapacità, oltre che non competenza, del sig. P.N. che si permette di portare in braccio ed a letto, praticamente di forza, una bambina di 9 anni."*; anche in questo caso il giudizio di incapacità materna è formulato dalla d.ssa a partire da un solo episodio, quindi non appare adeguatamente motivato. Manca, inoltre, la citazione delle fonti scientifiche che consentano di arrivare a simili conclusioni a partire da un episodio di questo genere e la commissione non ritiene che ne esistano.

La collega riporta un'interpretazione di dati emersi da test, senza un supporto di riferimenti teorici-

scientifici, affermando alla pag. 9 quanto segue: *“Dai test emerge in modo preoccupante l’assenza di interazioni con la madre, e contemporaneamente la paura di perdere la madre stessa”*. La d.ssa commenta: *“Questa apparente contraddizione è spiegabile sia con la perdita forzata del padre, che ha di riflesso l’istintivo attaccamento all’altro genitore per evitarne la perdita, sia il bisogno di attaccamento non corrisposto da chi pretende di essere l’unico genitore”*; anche in questo caso non vengono specificati quali siano i test ai quali ci si riferisce, quali gli elementi emersi dagli stessi test che conducano alla formulazione di *“assenza di interazioni con la madre e paura di perdere la madre stessa”* ed alla collegata conclusione di *“bisogno di attaccamento non corrisposto”*.

Violazione dell’art. 37 del C.D.: *“Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze”* in quanto la d.ssa omissis scrivendo *“E’ difficile rispondere a denigrazioni come quelle contenute nella “perizia” condotta dalla consulente di parte, nel giugno 2005, dove la diagnosi di immunodeficit primario, effettuata dal Policlinico di omissis, viene posta in dubbio, da ipotesi ideologiche, per non dire fantasiose, dalla stessa consulente di parte, la quale così dimostra le sue conoscenze immunologiche”*. (vedi pag. 7 allegato 1) commentava, in spregio alla propria mancanza di specifica professionalità, interpretazioni mediche, dandone altresì valutazione nel testo della relazione (in particolare scrivendo *“ipotesi ideologiche, per non dire fantasiose”*).

Sentiti

al riguardo l’Avv. YY e l’Iscritta;

Vista

la memoria difensiva inviata dalla dott.ssa omissis (prot. n. 1693 del 15/06/2007);

Valutato

approfonditamente, da parte dei Consiglieri presenti, quanto emerso durante l’incontro odierno

e quanto esposto sia dall’Avvocato difensore sia dall’Iscritta;

Effettuata

una attenta rilettura di tutti gli atti del procedimento e confronto sugli stessi con relativa discussione;

Rilevato

che tutti i Consiglieri concordano per quanto concerne la violazione dell’articolo 37, poichè vi è stata una indubbia incursione in un settore che non è di competenza psicologica (quello medico) confermato, ove ve ne fosse bisogno, da quanto dichiarato dalla collega nell’audizione odierna;

che la vicenda si è presentata fin da subito al Consiglio giudicante come dotata di conflittualità, la quale può indurre una parte a ritenere scorretti tutti i comportamenti della parte avversa (e del suo collegio difensivo, compreso il CTP);

che tanto si è puntualmente verificato nel presente caso, nel quale entrambi i consulenti tecnici sono stati tratti a giudizio avanti ai rispettivi Ordini professionali per vere o presunte violazioni deontologiche;

che è doveroso rilevare la evidente strumentalità del comportamento tenuto dalla esponente sig.ra XX nel corso del presente procedimento allorchè ella, in risposta alla richiesta della Commissione Deontologica (nell’espletamento dei propri compiti istituzionali) di fornire la CTU, ha ritenuto di dare risposta negativa in quanto (testualmente) *“atto processuale non pubblico”*, mentre ha fornito la CT della consulente avversa;

Precisato

che nè l’atmosfera di elevata conflittualità, nè tantomeno la presunta *“scorrettezza”* del lavoro di controparte, autorizzano alcun professionista a violare il proprio Codice Deontologico di riferimento;

Considerato

per quanto sopra esposto, che il comportamento

della dott.ssa *omissis* viene ritenuto stigmatizzabile non tanto con riferimento all'art. 7, quanto piuttosto all'art. 37;

che, per quanto concerne la presunta violazione dell'art. 7, la dott.ssa *omissis*, pur muovendosi sopra le righe, non ha raggiunto, vista anche la situazione sopra descritta, quella grave distanza dai riscontri oggettivi che presuppone la responsabilità;

che, trattandosi comunque di una stesura non pienamente corretta sotto il profilo deontologico, è necessario sollecitare la dott.ssa *omissis* ad attenersi, in futuro, ad un maggior rispetto dei canoni deontologici;

Rilevato ancora

che per quanto riguarda l'art. 37, la ratio è impedire che lo psicologo violi i campi di competenza professionali riservati ad altri, con particolare riferimento (data anche la contiguità disciplinare) a quelli Medici o Psichiatrici;

che in tal senso, la responsabilità della dott.ssa *omissis* è di chiara evidenza, poichè Ella ha approfonditamente e dettagliatamente controbattuto ad argomentazioni del CTP di controparte aventi chiara natura medica, spingendosi ad argomentare in tale campo, del quale non ha competenza, nè titolo specifico;

che del tutto illuminante circa la natura della violazione (e soprattutto circa la consapevolezza da parte della incolpata) è il fatto che nella memoria difensiva depositata in data 15 giugno 2007 la dott.ssa *omissis* ribadisce tali argomentazioni, nuovamente controbattendo su piano non suo, ed in definitiva reiterando la violazione;

Ritenuto

che per le ulteriori frasi, contenute nella memoria difensiva, confirmatorie della violazione dell'art. 37 la dott.ssa *omissis* non viene sanzionata, non essendo le stesse incluse nel capo di incolpazione e non essendo, pertanto, ritualmente contestate;

Considerato Infine

che in tale ottica, è del tutto inconferente la tesi difensiva secondo la quale l'incolpata avrebbe chiesto parere ad un esperto (e stavolta titolato) immunologo medico. Tale considerazione, peraltro indimostrata, è semmai la conferma di come la dott.ssa *omissis* si muovesse (e sapesse di muoversi) in un campo non suo, e comunque non giustifica la successiva utilizzazione delle informazioni avute in una relazione, senza peraltro dare atto di averle reperite all'esterno;

che nemmeno di pregio pare la considerazione difensiva secondo la quale non vi sarebbe uso di termini offensivi; è di palmare evidenza, infatti, che l'art. 37 (ma per quanto rileva, anche l'art. 7) tutelino ben altri beni rispetto all'onorabilità, ovvero la scientificità del metodo utilizzato dallo psicologo, oltre che l'imparzialità del medesimo, anche se patrocinante in cause giudiziarie;

Tutto ciò premesso

emerge chiaramente che la dott.ssa *omissis*, chiamata a rispondere delle violazioni di cui all'art. 37 del Codice Deontologico degli Psicologi, tramite i comportamenti meglio sopra descritti e dettagliati, appare responsabile della violazione;

Verificata

quindi la responsabilità dell'Iscriita, si stima equo comminare alla medesima la sanzione disciplinare dell' "avvertimento", in considerazione del fatto che l'incolpata è incensurata, pur essendo in presenza di violazioni di non modestissima entità;

Sentita

la Presidentessa dell'Ordine, la quale sulla base delle motivazioni sopra riportate, propone di addebitare alla dott.ssa *omissis* la violazione dell'articolo 37 del Codice Deontologico e di attribuire come sanzione l'avvertimento.

Ritenuto opportuno

per quanto sopra esposto, procedere all'accoglimento della proposta di cui sopra;

A voti: favorevoli all'unanimità (13)**delibera**

di addebitare alla dott.ssa *omissis* la violazione dell'articolo 37 del Codice Deontologico degli Psicologi per le motivazioni sopra esposte;

di irrogare alla dott.ssa *omissis* la sanzione disciplinare dell' "avvertimento", ai sensi dell'art. 26, comma 1, della L. n. 56/89 per la violazione dell'articolo 37 del Codice Deontologico degli Psicologi;

di trasmettere copia del presente atto al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, all'interessata e per conoscenza,

in forma resa anonima, all'Osservatorio permanente per il Codice Deontologico presso il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 27, comma 3, della L. n. 56/89 e dell'art. 40, comma 1, del Regolamento Disciplinare approvato da questo Consiglio dell'Ordine.

Avverso la presente deliberazione può essere presentato ricorso presso il Tribunale di Bologna ai sensi dell'art. 26, comma 5, e artt. 17, 18 e 19 Legge n. 56/89.

La Presidentessa

(Dott.ssa **Manuela Colombari**)

Il Segretario

(Dott.ssa **Verusca Poletti**)

Aggiornamento indirizzi e-mail

per richiedere informazioni di carattere generale:

info@ordpsicologier.it

per comunicare variazioni di dati personali (residenza, recapito postale, e-mail, etc.):

segreteria1@ordpsicologier.it

per richiedere informazioni su pagamenti tasse, tesserini, bollini, invio pergamene:

segreteria1@ordpsicologier.it

per iscriversi alle iniziative organizzate dall'Ordine dell'Emilia-Romagna:

iniziative@ordpsicologier.it

per segnalare eventuali iniziative interessanti per gli iscritti all'Ordine:

segreteria2@ordpsicologier.it